



COMUNICATO STAMPA n. 39/26

Lussemburgo, 19 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-371/24 | [Comdribus] ¹

La raccolta di dati biometrici da parte di un'autorità di polizia nell'ambito di un'indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria

Il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l'annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi

Nel maggio 2020 HW è stato sottoposto a fermo a Parigi (Francia) per aver organizzato una manifestazione senza preavviso e per ribellione. Durante il suo fermo di polizia, egli ha rifiutato di sottoporsi a un rilievo segnaletico (di tipo dattiloscopico e fotografico).

Tale rifiuto è valso a HW una condanna ², sebbene egli sia stato prosciolto dall'imputazione all'origine del rilievo segnaletico previsto. Egli ha contestato la sua colpevolezza sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale ³.

È in tale contesto che la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) ha adito la Corte di giustizia. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso. Lo stesso giudice chiede inoltre se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi, anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata.

Nella sua sentenza, la Corte chiarisce i **requisiti imposti alle autorità nazionali quando effettuano la raccolta di dati biometrici** (impronte digitali, fotografie) a fini di indagine penale.

Anzitutto, la Corte ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili ai sensi del diritto dell'Unione, il che impone una protezione rafforzata: il loro trattamento è autorizzato solo se **strettamente necessario** ⁴ e se esistono **garanzie adeguate per i diritti e le libertà** dell'interessato.

La Corte rileva che la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare un reato **non è sufficiente** a giustificare la raccolta di dati biometrici. Ogni decisione di effettuare un rilievo segnaletico deve quindi essere corredata di una **motivazione chiara**, anche solo succinta, che consenta all'interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il suo diritto di ricorso. Tale obbligo di motivazione non costituisce un onere eccessivo per detta autorità, poiché tale raccolta non può rivestire carattere sistematico.

La Corte precisa inoltre che una normativa nazionale che renda sistematici tali rilievi, senza che l'autorità di polizia competente possa valutare individualmente tale necessità, sarebbe **contraria al diritto dell'Unione** in quanto condurrebbe a una **raccolta** di dati biometrici **svolta in modo indifferenziato e generalizzato**. Il diritto nazionale deve quindi precisare le finalità concrete della raccolta.

Per quanto riguarda la legittimità della sanzione per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi biometrici, la Corte dichiara che essa dipende dalla **conformità della raccolta** sottesa alla condizione del carattere strettamente necessario: se la raccolta soddisfa tale condizione, la sanzione non è incompatibile con il diritto dell'Unione, a condizione, tuttavia, che essa rispetti il principio di **proporzionalità** sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Con sentenza del tribunal correctionnel de Paris (Tribunale penale di Parigi, Francia), HW è stato condannato a una pena pecuniaria di EUR 300 per aver rifiutato di sottoporsi alle operazioni di rilievo segnaletico da inserire in un archivio di polizia per le persone sospettate di delitti.

³ [Direttiva \(UE\) 2016/680](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

⁴ Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2016/680, che stabilisce le norme che disciplinano il trattamento dei dati più sensibili, come le impronte digitali, le immagini facciali o le informazioni genetiche.